

Rilevazione dei dati concernente la valorizzazione delle eccellenze Informativa per il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente rilevazione è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, inviando apposita richiesta a: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma

Riferimenti normativi sulla valorizzazione delle eccellenze e sulla protezione dei dati personali

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - art. 2 (finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell'interessato), art.13 (informativa), art. 19 (trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari); artt. 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento); art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti).
- Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi d'istruzione" - art. 2 (studenti destinatari), art.3 (criteri per il riconoscimento delle iniziative e per l'accreditamento dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica; pubblicità dei risultati ottenuti dagli studenti), art.5 (informazione sulle iniziative riconosciute nel programma annuale), art. 7 (elenco degli studenti che conseguono risultati di eccellenza).
- Direttiva del Ministro n. 65 del 26 luglio 2007 concernente il riconoscimento degli alunni meritevoli e l'inserimento dei nominativi nell'Albo.
- Decreto Ministeriale dell'8 settembre 2011 - art 2 (modalità per l'accreditamento dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica), art. 3 (modalità per la presentazione delle proposte relative alle competizioni rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per ottenere il riconoscimento nel programma annuale di promozione delle eccellenze da parte dei soggetti interni all'amministrazione scolastica e da parte dei soggetti esterni accreditati), art. 6 (studenti partecipanti alle competizioni), art.8 (elenco degli studenti beneficiari degli incentivi previsti dall'art. 4 dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 e da includere nell'albo nazionale per le eccellenze).
- Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione in legge del D.L. n. 5/2012, recante disposizioni sulla semplificazione e sviluppo - art. 48 concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti.
- Ordinanza Ministeriale recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - articolo relativo alla pubblicazione dei risultati